



Le Aziende Sanitarie rispondono della condotta del medico di base

Descrizione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14846 del 28 maggio 2024, riconferma la responsabilità dellâ?? Azienda Sanitaria per la condotta colposa del medico di base. Richiamato lâ??art. 25, comma 3, legge n. 833 del 1978 che prevede che â??lâ??assistenza medicogenerica e pediatrica Ã" prestata dal personale dipendente o convenzionato del servizio sanitario nazionale operante nelle unità sanitarie locali o nel comune di residenza del cittadinoâ?• precisa infatti che: â??il diritto soggettivo dellâ??utente del S.S.N. allâ??assistenza medicogenerica ed alla relativa prestazione curativa, nei limiti stabiliti normativamente (dapprima, dal piano sanitario nazionale e, poi, dai LEA), nasce, dunque, direttamente dalla legge ed Ã" la legge stessa ad individuare la ASL come soggetto tenuto ad erogarla, avvalendosi di â??personaleâ?• medico alle proprie dipendenze ovvero in rapporto di convenzionamento (avente natura di rapporto di lavoro autonomo â??parasubordinatoâ?•). Il medico convenzionato, scelto dallâ??utente iscritto al S.S.N. nei confronti della ASL, in un novero di medici già selezionati nellâ??accesso al rapporto di convenzionamento e in un ambito territoriale delimitato, Ã" obbligato (e non puÃ2 rifiutarsi, salvo casi peculiari sorretti da giustificazione e, dunque, sindacabili dalla stessa ASL) a prestare lâ??assistenza medicogenerica, e dunque la prestazione curativa, soltanto in forza ed in base al rapporto di convenzionamento (e non già in base ad un titolo legale o negoziale che costituisca un rapporto giuridico diretto con lâ??utente), il quale rappresenta altresì la fonte che legittima la sua remunerazione da parte, esclusivamente, della ASL (essendo vietato qualsiasi compenso da parte dellâ??utente). Le prestazioni di assistenza medico-generica, che sono parte dei livelli uniformi (e, poi, dei LEA) da garantirsi agli utenti del S.S.N., sono, infatti, finanziate dalla fiscalità generale, alla quale concorrono tutti i cittadini con il versamento di una imposta (Cass. n. 6243 del 2015)â?•.

Viene così confermata la qualificazione della fattispecie di responsabilità in termini di responsabilità per fatto degli ausiliari di cui allâ??art. 1228 c.c.. Ed invero: â??il soggetto pubblico, per lâ??adempimento dellâ??obbligazione di fornire lâ??assistenza medico-generica cui per legge Ã" obbligato, si vale dellâ??opera del terzo, cioÃ" di un esercente la professione sanitaria il quale non Ã" dipendente del soggetto obbligato, ma costituisce personale



â??convenzionatoâ?• (in alternativa a quello â??dipendenteâ?•, secondo lâ??indicazione fornita dallâ??art. 25, comma 3, legge n. 833 del 1978). Trattasi di una fattispecie di responsabilitĂ, identificata in sede interpretativa dalla giurisprudenza, che Ã" stata poi recepita dal legislatore con lâ??art. 7 legge n. 24 del 2017 (â??1. La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nellâ??adempimento della propria obbligazione, si avvalga dellâ??opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nellâ??ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicinaâ?•), secondo una linea di continuità fra lâ??interpretazione giurisprudenziale dellâ??ordinamento ed il successivo intervento legislativo, quale argomento ex post a sostegno della detta interpretazione (il primo comma del citato articolo 7 stabilisce chiaramente la correlazione fra la collocazione lavorativa dellâ??esercente ed il titolo di responsabilitÃ: per il dipendente vale lâ??art. 1218, per il non dipendente lâ??art. 1228)â??.

La Corte peraltro rileva non essere elemento idoneo al mutamento della giurisprudenza lâ??argomento secondo cui, riconoscendo la responsabilità dellâ??A.T.S. per lâ??attività del medico generico convenzionato, dovrebbe riconoscersi la responsabilità anche per lâ??attività delle farmacie e delle strutture sanitarie accreditate, trattandosi di: â??argumentum ab inconvenienti che mira a confutare lâ??interpretazione della fattispecie in esame per le conseguenze che potrebbe eventualmente avere in relazione a fattispecie diverse da essa, e comunque estranee allâ??oggetto dellâ??odierno ricorso. Lâ??estraneità delle fattispecie richiamate al principio di diritto qui recepito rende lâ??argomento non pertinente sul piano logico e perciò inidoneo al mutamento della giurisprudenza. In ogni caso, a distinguere la fattispecie in esame da quelle richiamate nel motivo, vi Ã" il costante riferimento nella giurisprudenza di questa Corte alla parasubordinazione, che connota il rapporto di lavoro con il personale medico convenzionatoâ??

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione 05 Ott 2024